

CAPITOLO I

PROFILI STORICI

SOMMARIO: 1. Osservazione sulle origini della riparazione secondo Melchiorre Gioja. – 1.1. (*Segue*): Le ragioni della Scuola Positiva. – 2. Uno sguardo al Codice Sardo del 1859 e al Codice Zanardelli del 1889. – 2.1. (*Segue*): Il concetto di riparazione nel codice Rocco.

1. Osservazione sulle origini della riparazione secondo Melchiorre Gioja.

“M’accingo a discutere un argomento che, sebbene vecchio come la specie umana, presenta tuttora inestricabili difficoltà”¹. È il principio alla base dell’opera di Melchiorre Gioja, la modernità del suo pensiero ha anticipato la nozione di offesa globale che è diventata baluardo della moderna restorative justice².

Melchiorre Gioja conosciuto come filosofo morale e uomo politico, rappresenta lo spirito guida per una ricognizione delle vicende teoriche e normative della riparazione alle vittime di reato³.

Analizzando lo studio di Gioja, se ne deduce che le origini per la riparazione e le sanzioni che tengono conto del danno morale risalgono a partire dalla legge delle XII Tavole, secondo cui “il taglio di alberi, se effettuato allo scopo di ingiuriare, era più severamente punito che se commesso allo scopo di rubare”⁴. Più consistenti sono le testimonianze del ricorso alla riparazione delle vittime di reato nella legge barbarica (principalmente nel codice lungo – barbarico)⁵, “i legislatori dei popoli barbari, investendosi de’ sentimenti dell’offeso, si mostrano più umani che cittadini, i

¹ M. GIOJA, *Dell’ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti ai tribunali civili*, Torino, Paravicini, 1859, p. 208.

² G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 30.

³Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 283, nota 7.

⁴ Il principio *actio de arboribus succisis* delle XII tavole è riportato da G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 284.

⁵ Cfr. E. FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, Unione Tip., 1928, p. 15.

legislatori moderni concentrando l'animo sull'allarme che il delitto diffonde nella società, più cittadini si mostrarono che uomini, più alle pene rivolsero l'animo che al soddisfacimento"⁶.

Per molti anni, il concetto di riparazione vive una fase di recedimento: dapprima in molti statuti comunali, gli offesi perdono il diritto al soddisfacimento; in seguito, l'inquisizione forma una macchina criminale misteriosa ed imprevedibile con lo scopo di ottenere la confessione del reo, una volta raggiunta si prevedono pene spaventose⁷. “Lungo tutta l'età della codificazione, la presenza della riparazione pecuniaria (o comunque di istituti giuridici ispirati alla riparazione) è distribuita, per così dire, ‘a macchie di leopardo’. Istituti a base riparativa, previsti non per la generalità dei reati bensì per specifiche figure di illecito, compaiono infatti in alcuni codici unitari, trovano espressione nel Codice Zanardelli per poi scomparire nominalmente di nuovo nel Codice Rocco, ‘diluendosi’ nel dovere risarcitorio”⁸.

La sofferenza percepita dalla vittima non è compresa nelle categorie del danno emergente e del lucro cessante. Lo studio apportato da Gioja ha elaborato una nozione allargata di vittima, percependo nel *pretium doloris* anche la sofferenza avvertita dalla famiglia dell'offeso⁹.

L'Autore ha dato una spiegazione anche al binomio riparazione – pena, secondo cui “la riparazione è dunque anche ‘pena’, poiché agisce *come* la pena sebbene non *in sostituzione* di essa”¹⁰. Siccome la riparazione dovrebbe ricomprendere il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale, il promotore fornisce un'algebra della riparazione poco chiara, che prevede multipli dell'ammontare ‘base’ del danno da calcolare con un coefficiente ‘riparativo’. Questo calcolo dell'offesa comprende anche la sofferenza patita dalle persone vicine alla vittima¹¹.

Si può dedurre, quindi, che Melchiorre Gioja ha anticipato, di quasi due secoli, le teorie maturate nell'istituto della *restorative justice*.

⁶ M. GIOJA, *Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti ai tribunali civili*, cit., p. 6.

⁷ Sul contesto storico del processo inquisitorio, cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, Torino, Einaudi, 1996, p. 154-179 e p. 465 ss.

⁸ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 286.

⁹ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 303.

¹⁰ Cfr. L. BOZZO, *Il codice penale italiano e la sua genesi*, Roma, Tipografia dell'Amico dell'Arma, 1890, p. 90 ss.

¹¹ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 305.

1.1. (Segue): *Le ragioni della Scuola Positiva.*

Lo studio intrapreso da Melchiorre Gioja viene perseguito dalla Scuola Positiva, che porta avanti l'idea di riparazione, accantonando il modello algebrico sul *pretium doloris*¹².

Tale Scuola concepisce la riparazione in modo gravido, collegando questa alla mole dell'offesa, valutata anche in base agli effetti negativi che il reato ha riportato nella psiche della vittima¹³. In tal modo si consta una differenza con la Scuola Classica che utilizza il termine riparazione in senso lato, a tal punto da attenuare la locuzione alla pretesa sanzionatoria dello Stato, che con l'inflizione della pena 'ripara' il danno pubblico¹⁴.

Grazie alla Scuola Positiva e alla collaborazione di Garofalo, il concetto di riparazione delle vittime di reato è stato sottratto al silenzio cui la Scuola Classica lo aveva relegato nel tentativo di costruire un reato come ente giuridico legato agli interessi tutelati¹⁵. Si affida alla Scuola Positiva anche la concezione del reato come un 'fatto sociale'; in tal modo, la riparazione ricopre un ruolo importante rispetto al soddisfacimento della vittima ed anche rispetto alla corretta illustrazione dei termini repressiva e preventiva del sistema penale nel suo complesso¹⁶. Ma la filosofia della Scuola Positiva perde di lucentezza per non aver dato una chiara distinzione tra risarcimento e riparazione, lasciando aperte le compenetrazioni tra funzione risarcitoria, riparativa e repressiva, giungono così a soluzioni riparative nella forma, ma non nella sostanza¹⁷.

¹² Chiara è la posizione di R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, Bocca, 1887, p. 16, per cui rivolgendosi a Gioja, "questo scrittore crede di poter dare norme precise per la valutazione di ogni specie di danno, mediante formule matematiche applicabili a tutti i casi (...). Toltane questa parte, l'opera del Gioja è importantissima e meriterebbe di essere più nota ai giuristi".

¹³ Cfr. G. D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, Milano, Sanvito, 1857, p. 22, secondo il quale effetto 'psicologico' del danno da reato è "recar dolore e togliere i mezzi del piacere" (corsivi originali).

¹⁴ Cfr. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Pisa, Giusti, 1877, p. 622, secondo cui "la pena che niente rimedia al male materiale del delitto, è rimedio efficacissimo ed unico del male morale"; R. GAROFALO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 8.

¹⁵ Cfr. F. TAGLIARINI, *Il risarcimento del danno da reato*, in *Ind. pen.*, 1973, p. 478.

¹⁶ R. GAROFALO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 8, sostiene che la riparazione costituisce "uno degli obiettivi precipui della repressione".

¹⁷ Cfr. E. FERRI, *Principi di diritto criminale*, cit., p. 580; R. GAROFALO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 8 – 9.

Con questo è facile chiarire le luci e le ombre della logica riparativa della Scuola Positiva.

Innanzitutto, viene in rilievo “la concezione pubblicistica del danno da reato e del relativo risarcimento che, perfezionando e sviluppando alcune idee già presenti nelle passate legislature, dovrà costituire il *leit-motiv* della legislazione futura fino ai giorni nostri”¹⁸. Stessa importanza è data al riconoscimento di una funzione sanzionatoria autonoma al risarcimento del danno¹⁹ e al perdono a favore della parte lesa²⁰.

Tra i punti di forza della Scuola rientra anche la teoria per cui la mera repressione scissa dalla riparazione non rende giustizia. Sul punto si esprime Garofalo con una visione evoluta che coglie la stabilizzazione sociale legata alla riparazione del danno. Nella prospettiva in cui la riparazione è paragonata ad una sanzione esclusiva, vengono meno gli effetti desocializzanti prodotti dalla esecuzione di sanzioni detentive brevi, tutelando ugualmente i diritti delle persone lese²¹. Come osserva lo stesso Autore la pena senza riparazione fa sì che riemergano “quei tristi sentimenti vendicativi che sarebbero stati sopiti da una riparazione, pecuniaria nella maggior parte dei casi di diffamazioni, di percosse, di lievi ferite, di oltraggio al pudore, ecc., mentre nella coazione personale a tale riparazione la società avrebbe veduto un castigo sufficiente tutte le volte che il reo non è fra quelli che importa segregare a causa della loro perversità o della loro irrefrenabilità dei loro pericolosi impulsi”²².

¹⁸ Così N. PISANI, *Il Risarcimento del danno da reato nell'ordinamento italiano*, in *Ind. pen.*, 1974, p. 7.

¹⁹ E. FERRI, *Principi di diritto criminale*, cit., p. 588, secondo cui “il perdono non è soltanto un rapporto di diritto privato, ma assume anche valore di diritto pubblico e come sanzione riparatoria già avvenuta rende opportuna una minore sanzione repressiva”. In taluni casi, secondo il Progetto Ferri, l'obbligo al risarcimento poteva essere adottato come sanzione esclusiva, in altri, come sanzione supplementare. In aggiunta R. GAROFALO, *La riparazione delle vittime*, cit., p. 34; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 308.

²⁰ R. GAROFALO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 38 ss., l'Autore attingendo all'istituto della Busse, in vigore nel Codice dell'impero germanico, consiglia una lista di reati alla repressione dei quali sarebbero sufficienti al perdono a favore della parte lesa e dello Stato. Tale lista è suddivisa in due categorie: a) quelli contro il patrimonio e la fede pubblica: ad esempio il furto semplice, il danneggiamento, la truffa; talune ipotesi di falso e b) quelli contro la persona, tra i quali l'omicidio e le lesioni colpose, lesioni volontarie lievi, reati contro la moralità pubblica e il pudore, i maltrattamenti, la diffamazione. Perché possa essere inflitta la sola ammenda, i delitti appartenenti a quest'ultima categoria devono essere disgiunti da un quadro criminologico dell'Autore che ne faccia presumere la pericolosità sociale.

²¹ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 308 – 309.

²² Così R. GAROFALO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 40.

Passando ai punti dolenti della Scuola Positiva, la funzione riparativa e risarcitoria tendono a sovrapporsi. La riscoperta della vittima, quale fenomeno giuridico – criminologico, risulterebbe ancor più importante se la funzione riparativa non fosse fatta coincidere, in modo riduttivo, con il risarcimento del danno morale o con l'ammenda della parte lesa²³.

Una seconda incertezza è la riparazione vista sotto un'unica forma, quella pecuniaria. Come dimostrano i recenti studi sulla giustizia riparativa, la riparazione può assumere diverse forme dal pagamento di una somma di denaro. *Nomina sunt consequentia rerum*: non si parla più di riparazione pecuniaria, ma di condotte riparatorie²⁴.

Terza, e ultima, imperfezione nello studio apportato dalla Scuola Positiva è la riparazione prevista in forma coattiva, in modo tale da poter funzionare come “sucedaneo della pena”²⁵. Nonostante questa definizione sia una componente essenziale della matrice positivista, è anche fugace. Oggi la riparazione ha una valenza di pacificazione sociale purché essa stessa venga effettuata volontariamente dal reo. Affinché venga attuata la giustizia riparativa devono sussistere due elementi essenziali: la libera scelta di riparare il danno e il consenso della vittima a ricevere la riparazione.

Dunque si deduce che la teoria positivista abbia notevolmente inciso sullo sviluppo della giustizia riparativa. Altri autorevoli autori hanno sostenuto l'indefettibilità dell'istituto della riparazione nell'ordinamento giuridico²⁶ e dell'opportunità di far venir meno il dolore con strumenti diversi dalla modalità pecuniaria²⁷.

²³ Cfr. R. GAROFALO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 60, propone l'introduzione di un'azione per danni “esercitata dal pubblico ministero, *ex officio*, per la riparazione del danno sotto forma di ammenda a favore della parte lesa”; l'istituto è analogo a quella della *Busse* germanica, prevista per il reato di ingiuria.

²⁴ Così G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 310.

²⁵ R. GAROFALO, *La riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 42.

²⁶ G. PAOLI, *Il reato. Il risarcimento. La riparazione*, Pavia, Zanichelli, 1924, p. 199, per l'Autore la riparazione proverebbe “ad integrare e a rendere completa la tutela giuridica, perché senza di essa la legge non contrapporrebbe nulla ad uno dei mali creati dal reato e quindi non esaurirebbe il suo compito”.

²⁷ Tale teoria riprende la scia degli autori: J. BENTHAM, *Traité de législation civile et pénal*, Parigi, Masson et Besson, 1802, p. 329 – 361; K. BINDING, *Die Normen und Ihre Ubertretung*, Leipzig, 1922, p. 437 ss.

Il primo sosteneva che tra le modalità riparative, la riparazione venerata consiste in un pubblico rimprovero (rampogna), o mediante la lettura della sentenza da farsi ad alta voce dal reo, o mediante

Il discorso sulla funzione riparativa non può essere concluso senza fare riferimento ad un contributo scientifico, non iscritto nel pensiero positivistico, ma di altrettanto notevole valore, soprattutto per i suoi profili moderni. Nel 1903, Gregoraci indicando i rapporti tra risarcimento del danno, funzione riparativa, e fini della pena²⁸, porta avanti l'opera di 'rivoluzione' dell'istituto ripartivo avviata dai positivisti laddove questa si è conclusa²⁹. In una singolare pagina della sua opera, l'Autore delinea un "nuovo orizzonte di provvedimenti etico – sociali intesi a riparare il danno morale dei singoli cittadini"³⁰, destinando alla riparazione non una semplice valenza pecuniaria, bensì un duplice rilievo politico – criminale: educativa e reintegratrice³¹.

La funzione educativa è definita da Gregoraci come una vicenda "tutta interna e personale" alla quale "l'individuo deve principalmente attendere e ci addestra il dolore ad ottenerla"³².

Al termine reintegrazione l'Autore collega una funzione di rafforzamento sociale, dato che questa è considerata come una "condizione di coesistenza sociale"³³.

"Non a torto dicemmo che vediamo aprirsi un nuovo orizzonte, nel quale l'opera di reintegrazione si svolge in confronto di tutte le miserie morali, che affliggono la società la quale, nella sua coscienza di dignità collettiva, risente di quella, che ogni cittadino ha in sé medesimo, e della reputazione di ciascun consociato. I rimedi sono indistinti, indeterminati: non nel senso che non possono essere tradotti in

l'obbligo di inginocchiarsi davanti alla parte lesa, o mediante l'obbligo di pronunciare un discorso umiliante o vestire in modo stravagante.

Il secondo Autore sperava che soprattutto i reati contro l'onore, il "*Besänftigungsgeld*" (denaro da acquetamento) dovesse venire pagato non con beni economici. Tale teoria non era considerata un vero e proprio risarcimento, bensì un soddisfacimento in cambio di un dolore.

²⁸ Sul nesso tra riparazione e fondazione etica della pena, cfr. F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, in F. CAVALLA – F. TODESCAN (a cura di), *Pena e riparazione*, Padova, Cedam, 2000, p. 2 ss.

²⁹ Cfr. G. GREGORACI, *Dalla riparazione del danno nella funzione punitiva*, Torino, Unione Tip., 1903, p. 290 ss., la sua opera è dedicata interamente alla riparazione del danno nella funzione punitiva. All'interno di essa, propone di ampliare la riparazione pecuniaria, prevista nell'art. 38 del Codice Zanardelli, alla generalità dei reati, concordando con le linee di riforma del codice di procedura penale (con lo scopo, appunto, di alleggerire l'applicazione dell'art. 38 c.p. ad altri casi di gravi danni morali) emerse dai lavori della Commissione istituita dal Ministro Finocchietti-Aprile (Decr. 3 ottobre 1898).

³⁰ G. GREGORACI, *Dalla riparazione del danno*, cit., p. 293 ss.

³¹ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 313.

³² G. GREGORACI, *Dalla riparazione del danno*, cit., p. 293.

³³ G. GREGORACI, *Dalla riparazione del danno*, cit., p. 293.

provvedimenti concreti, ma in quanto non possono essere enumerati e sono mutevoli, a seconda delle condizioni di luogo, di tempo, di persona”³⁴.

Nel programma etico di Gregoraci si scorgono significativi pensieri legati alla riconciliazione tra le parti attraverso la riparazione, “quando si favorisse la riparazione spontanea tra le parti, quasi del tutto i danni morali sarebbero risarciti, estinguendosi, nella larga soddisfazione che viene dal perdono e dal risarcimento del torto arrecato che altri faccia, ogni ragione di nocumento morale”³⁵.

Riconciliazione e reintegrazione, dunque, costituiscono la chiave di svolta dell’edificio ripartivo ideato da Gregoraci. Quasi un secolo dopo, la riconciliazione attraverso la mediazione e la teoria della ‘vergogna reintegrativa’ costituiranno i capisaldi della giustizia riparativa³⁶.

2. Uno sguardo al Codice Sardo del 1859 e al Codice Zanardelli del 1889.

Proseguendo questo *excursus* storico, il concetto della riparazione alle vittime di reato ha trovato seguito nel Codice Sardo del 1859 e un proprio momento di gloria nel Codice Zanardelli del 1889.

Prendendo le mosse dal Codice Sardo del 1859, la prima fonte a cui fare riferimento è l’art. 73 secondo cui “oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la riparazione dell’ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all’offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze”³⁷.

Da queste parole se ne deduce che si parla di una vera e propria riparazione, non solo viene distinta dal risarcimento, ma può essere proposta quand’anche il reato non

³⁴ G. GREGORACI, *Dalla riparazione del danno*, cit., p. 293.

³⁵ G. GREGORACI, *Dalla riparazione del danno*, cit., p. 294.

³⁶ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 313.

³⁷ Cfr. V. COSENTINO, *Il codice penale del 20 novembre 1859 annotato*, Napoli, Sarracino, 1879, p. 105 (*sub* art. 73), anche tale illustre commentatore riconosce che l’istituto della riparazione pecuniaria trovi supporto dottrinale nell’opera di Melchiorre Gioja.

abbia portato danno³⁸. Dunque, la riparazione va a coprire quell'area che noi oggi chiamiamo danno morale.

Cercando più affondo e andando indietro nel tempo, prima del Codice Sardo, l'istituto della riparazione, con molta probabilità, fonda le sue radici nell'art. 131 del Progetto di Codice penale del primo Regno Italico del 1806, in cui si stabiliva che “la riparazione, oltre il caso espresso nel seguente articolo, è accordata in qualunque delitto che reca ingiuria all'offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze”.

L'espressione “nel seguente articolo” – cioè il 132 del Progetto di Codice penale del primo Regno Italico – riconosceva il diritto della riparazione nel caso in cui taluno fosse stato ingiustamente incolpato della commissione di reato³⁹. Davanti ad un reo insolubile, si sperava nell'istituzione di una Cassa pubblica di riparazione⁴⁰.

Va osservato come la Relazione sovrappone, in modo lieve o parziale, i concetti ‘risarcimento’ e ‘riparazione’. Per essere più precisi, la norma non individua una diversa sostanza tra i due istituti e perciò non vale la distinzione. Inoltre, nonostante la riparazione sia stata inserita in una norma *ad hoc* proprio per tale motivo non gli viene data rilevanza generale, al fine di evitare “dall'altrui delitto il privato qualunque possa ritrarre un guadagno”⁴¹. Si può notare come il risarcimento è una compensazione per la perdita materiale subita; perciò detto, la riparazione, che ha rilevanza satisfattoria⁴², potrebbe apparire come un ‘arricchimento’ della vittima⁴³.

³⁸ Sulla interpretazione del danno ‘reale’, che legittimerebbe l'identificazione di una vera e propria ‘cellula’ riparativa nell'art. 131 del Codice Sardo del 1859, cfr. G. PAOLI, *Il reato*, cit., p. 184; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 287, nota 21.

³⁹ Per una maggiore ricostruzione del delitto alla riparazione scaturito dall'essere vittima di una calunnia, cfr. G. FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, Venezia, Le Monnier, 1872, p. 473 ss.

⁴⁰ Quanto all'istituto citato, cfr. G. FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, cit., p. 192, in cui l'Autore riteneva che dovesse essere utilizzata anche per la riparazione dell'errore giudiziario, “da per tutto la giustizia ha de' fondi per pagare i suoi ministri: perché non dovrebbe essa averne per riparare a' suoi errori?”.

Sull'argomento riparazione per l'errore giudiziario, cfr. V. MANZINI, *Manuale di procedura penale italiana*, Milano – Torino – Roma, Bocca, 1912, p. 831; A. ROCCO, *Natura e fondamento della riparazione pecuniaria alle vittime degli errori giudiziari*, in A. ROCCO (a cura di), *Opere giuridiche*, Roma, Foro italiano, 1932, p. 286 ss.

Per una prospettiva storica, sull'argomento, v. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 288, nota 24.

⁴¹ *Relazione del Progetto di Codice penale per il primo Regno italico*, 1806.

⁴² Per una consultazione sul satisfattorio risarcimento del danno morale, v. C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, Jovene, 1985, p. 129 ss.

⁴³ Cfr. *Collezione dei travagli sul codice penale per il Regno d'Italia*, Brescia, 1807, vol. 1, p. 173, da cui emerge come la Commissione non fosse favorevole, eccetto che per i reati contro l'onore, alla riparazione pecuniaria; quest'ultima avrebbe finito con l'offendere la moralità della legge, “la

Nel Progetto di Codice per il primo Regno Italico, lo scopo della riparazione è quello di rispondere alla necessità di creare un correttivo all'istituto del risarcimento del danno per i reati contro l'onore, incluse la valutazione delle qualità morali o pubbliche dell'offeso⁴⁴.

Si può dunque arrivare alla conclusione affermando che la riparazione pecuniaria diventa operativa “come istituto nuovo del Codice Sardo”⁴⁵. Ma studiando affondo il paradigma ripartivo, si nota come la formalizzazione normativa di tale concetto abbia trovato effettività in un codice precedente a quello Sardo del 1859, ne è prova l'art. 459 del Codice criminale per Stati Estensi del 1855, per cui, “potrà altresì il giudice, quando la parte offesa ne faccia istanza, dichiarare nello stesso giudizio tenuto l'autore dell'imputazione ad una scusa verso la medesima, od in caso di rifiuto al pagamento di una somma estendibile a lire cinquecento”.

Questa prima ipotesi riparativa nella codificazione penale italiana, descriveva un vero e proprio meccanismo ‘riparativo’, non tanto per la sua integrazione di una somma di denaro, quanto da un *facere*, cioè da una condotta – quella di porgere le scuse – che includeva un incontro formale tra autore e vittima e che aveva una valenza riparativa simbolica prima ancora che materiale⁴⁶. Proprio questa coesistenza con il risarcimento del danno dimostrerebbe che la riparazione attraverso le scuse formali alla vittima “fosse espressione della opportunità di riparare un'offesa⁴⁷” seguendo una procedura del tutto nuova, con lo scopo di riedificare (utilizzando una terminologia recente) un rapporto sociale spezzato.

Purtroppo questa ‘modernità’ introdotta dall'art. 459 del Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855 ha avuto vita breve; infatti, quattro anni dopo la sua

quale non può mai contare fra gli oggetti della pena ciò che risente di parziale vendetta; né può permettere che dall'altrui delitto il provato qualunque possa ritrarne un vantaggio”. Va però osservato come l'attribuire una somma a titolo satisfattorio non necessariamente comporti un arricchimento indebito per la vittima. In ottica moderna, la riparazione presuppone il danno morale che viene riparato per equivalente (così come avviene per il danno biologico).

⁴⁴ A. FRASSATI, *La natura giuridica della riparazione pecuniaria*, in *Suppl. riv. pen.*, 1895, p. 271.

Lo stesso concetto è individuato nel Codice Zanardelli da P. E. FROLA, *Delle ingiurie e diffamazioni, specialmente in tema di stampa, secondo il Codice penale italiano, per l'avvocato*, Torino, Unione Tip., 1900, p. 206 ss.

⁴⁵ *Relazione al Progetto di Codice penale per il primo Regno italico*, 1806.

⁴⁶ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 292.

⁴⁷ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 292.